

# Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>1</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (legge),

*ordina:*

## Sezione 1: Procedura di riconoscimento

### Art. 1 Domande di riconoscimento

<sup>1</sup> Le domande di cui all'articolo 9 capoverso 1 della legge vanno indirizzate al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

<sup>2</sup> La domanda contiene:

- a. gli statuti e i regolamenti dell'organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazione);
- b. i conti annuali degli ultimi tre esercizi;
- c. il piano d'esercizio, il budget dell'anno corrente e i piani finanziari per i successivi tre anni.

<sup>3</sup> Le domande di organizzazioni neocostituite contengono soltanto le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c.

<sup>4</sup> Il piano d'esercizio menziona in particolare le risorse finanziarie e di personale.

<sup>5</sup> Se esercita anche attività diverse dalla concessione di fideiussioni, il richiedente deve dimostrare che esse non nuocciono alla concessione di fideiussioni.

### Art. 2 Decisioni del DEFR

Il DEFR riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione efficace e finanziariamente conveniente della fideiussione alle piccole e medie imprese.

## Sezione 2: Regole della promozione e della fideiussione

### Art. 3 Organizzazioni che beneficiano della promozione e scopo della fideiussione

<sup>1</sup> La Confederazione promuove le organizzazioni che garantiscono mutui bancari come fideiussione solidale, ai sensi dell'articolo 496 del Codice delle obbligazioni<sup>2</sup> (CO), a favore di piccole e medie imprese che non sono attive nel settore dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>3</sup> sull'agricoltura.

<sup>2</sup> Le fideiussioni servono esclusivamente a garantire mutui bancari.

<sup>3</sup> La concessione di fideiussioni a favore di operazioni di leasing o di altre forme di finanziamento è esclusa.

### Art. 4 Dovere di diligenza

<sup>1</sup> Le organizzazioni esercitano la loro attività con la necessaria diligenza.

<sup>2</sup> In particolare concedono una fideiussione soltanto se:

- a. il richiedente, persona fisica o giuridica:
  1. è degno di credito;
  2. non beneficia già, per lo stesso progetto, di una fideiussione ai sensi della legge federale del 25 giugno 1976<sup>4</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali, di un mutuo della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) ai sensi della legge federale del 20 giugno 2003<sup>5</sup> sulla promozione del settore alberghiero oppure di altri aiuti finanziari o indennità della Confederazione;
  3. conferma che l'importo complessivo da garantire, comprendente la fideiussione chiesta ed eventuali fideiussioni in corso nonché le fideiussioni concesse da altre organizzazioni riconosciute, non supera i 500 000 franchi;
- b. le prestazioni di mercato, il rendimento e le prospettive dell'impresa beneficiaria sono finanziariamente sostenibili.

<sup>3</sup> Le organizzazioni non possono vincolare la concessione di fideiussioni alla fornitura di altre prestazioni da parte loro.

<sup>1</sup> RS 951.25

<sup>2</sup> RS 220

<sup>3</sup> RS 910.1

<sup>4</sup> RS 901.2

<sup>5</sup> RS 935.12

<sup>4</sup> Le prestazioni dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), della Switzerland Global Enterprise (S-GE) e della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) non sono da considerare come aiuti finanziari o indennità della Confederazione ai sensi di questa ordinanza.

#### **Art. 5** Fondi propri necessari

Le organizzazioni possono contrarre impegni di fideiussione soltanto se il rischio di perdita che assumono non supera il quintuplo dell'importo dei loro fondi propri.

#### **Art. 6** Ammortamento

<sup>1</sup> I mutui garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, al massimo comunque entro dieci anni.

<sup>2</sup> Se è in corso un risanamento il termine d'ammortamento può essere prorogato fino a 15 anni al massimo.

#### **Art. 7** Garanzie e partecipazione al rischio

<sup>1</sup> Chi chiede una fideiussione deve per quanto possibile fornire garanzie alla banca creditrice.

<sup>2</sup> Se il rimborso del mutuo è a rischio, l'organizzazione può esigere ulteriori garanzie dal beneficiario conformemente all'articolo 506 CO<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> I beneficiari delle fideiussioni devono partecipare equamente alle spese di concessione e di sorveglianza nonché al rischio.

#### **Art. 8** Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni

Le organizzazioni controllano la solvibilità dei beneficiari per la durata della fideiussione e prendono le misure necessarie per evitare perdite.

#### **Art. 9** Recuperi

<sup>1</sup> Se una fideiussione comporta delle perdite, l'organizzazione è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'importo del credito.

<sup>2</sup> I recuperi sono destinati alla Confederazione e alle organizzazioni in proporzione alla loro partecipazione alla copertura delle perdite. Fatta eccezione per le spese proprie dell'organizzazione, si possono detrarre le spese documentabili effettuate per recuperare l'importo del credito.

### **Sezione 3: Aiuti finanziari**

#### **Art. 10** Convenzione

<sup>1</sup> Il DEFR stipula con l'organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto pubblico sugli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> La convenzione disciplina in particolare:

- a. il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall'organizzazione;
- b. gli obiettivi misurabili per l'evoluzione del volume delle fideiussioni, delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite;
- c. il metodo e le aliquote per il calcolo dei contributi alle spese d'amministrazione;
- d. le modalità di versamento e le direttive concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la contabilità;
- e. i documenti relativi alle perdite necessari per il conteggio;
- f. la procedura in caso di controversie;
- g. le misure che le organizzazioni devono prendere per limitare il volume delle fideiussioni secondo l'articolo 8 capoverso 2 della legge.

<sup>3</sup> Le convenzioni sono stipulate di norma per un periodo di quattro anni.

#### **Art. 11** Determinazione del contributo per la copertura delle perdite

Gli elementi determinanti per il calcolo del contributo per la copertura delle perdite sono:

- a. l'importo massimo indicato nel contratto di fideiussione, una volta dedotti gli ammortamenti versati;
- b. eventuali interessi, commissioni bancarie e altre spese comprovabili secondo l'articolo 499 CO<sup>7</sup> fino a concorrenza di tale importo massimo.

#### **Art. 12** Spese d'amministrazione

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa al finanziamento delle spese d'amministrazione delle organizzazioni qualora non siano coperte dai beneficiari delle fideiussioni, dai Cantoni o da altre fonti di reddito. Le spese d'amministrazione comprendono le spese per l'esame delle domande e le spese di sorveglianza come pure i premi di rischio.

<sup>6</sup> RS 220

<sup>7</sup> RS 220

<sup>2</sup> Per il calcolo del contributo alle spese d'amministrazione sono determinanti gli obiettivi previsti all'articolo 10 capoverso 2 lettera b.

#### **Art. 13** Conteggio

<sup>1</sup> Le organizzazioni presentano alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) il conteggio e i documenti necessari per la determinazione dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione.

<sup>2</sup> La SECO fissa l'ammontare degli importi definitivi dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione.

#### **Art. 14** Versamenti

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono versati entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale.

<sup>2</sup> Prima della fissazione degli importi definitivi e in base a stime attendibili del volume delle fidejussioni, delle nuove fidejussioni e delle quote di perdite possono essere versati anticipi fino a concorrenza dell'80 per cento del previsto contributo alle spese d'amministrazione.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari possono anche essere versati, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, a un'organizzazione mantello del settore fidejussorio. L'organizzazione mantello non ha diritto a contributi ed è soggetta alla legge soltanto per quanto attiene alle attività fiduciarie svolte per incarico delle organizzazioni riconosciute.

<sup>4</sup> La Confederazione fornisce prestazioni alle organizzazioni unicamente se queste adempiono con la necessaria diligenza ai compiti legali o contrattuali assegnati loro.

#### **Art. 15** Mutui di grado posteriore

<sup>1</sup> Al fine di promuovere le attività delle organizzazioni riconosciute, il DEFR può, su richiesta, accordare loro mutui di grado posteriore se la Confederazione ha un particolare interesse all'adempimento del compito assegnato, in particolare se a breve termine si prevede che gli impegni di fidejussione raggiungano il quintuplo dell'importo dei fondi propri di dette organizzazioni e che la domanda di fidejussioni non possa più essere soddisfatta.

<sup>2</sup> I mutui di grado posteriore sono accordati unicamente se l'organizzazione dimostra che le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalla stessa e le possibilità di finanziamento sono state esaurite.

<sup>3</sup> Le modalità di rimborso sono definite nella convenzione.

### **Sezione 4: Finanziamento**

#### **Art. 16**

Il DEFR decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti quadro conformemente all'articolo 8 capoverso 1 della legge.

### **Sezione 5: Controllo e sorveglianza**

#### **Art. 17** Controllo

<sup>1</sup> Le organizzazioni sono tenute a:

- a. comunicare alla SECO qualsiasi modifica dei loro statuti o regolamenti;
- b. presentarle ogni anno il loro rapporto di gestione riveduto insieme ai conti annuali;
- c. fornirle periodicamente indicazioni sul probabile importo delle loro perdite da fidejussioni.

<sup>2</sup> Esse devono far esaminare i loro conti annuali da un organo di revisione che soddisfi i requisiti dell'ordinanza del 22 agosto 2007<sup>8</sup> sui revisori.

#### **Art. 18** Sorveglianza

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'adempimento dei compiti legali o contrattuali da parte delle organizzazioni.

<sup>2</sup> Può esigere in qualsiasi momento dalle organizzazioni le informazioni e i documenti necessari all'adempimento di tale compito.

### **Sezione 6: Disposizioni finali**

#### **Art. 19** Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 28 febbraio 2007<sup>9</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese è abrogata.

<sup>8</sup> RS 221.302.3

<sup>9</sup> RU 2007 699

**Art. 20** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le fideiussioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono ancora rette dalle disposizioni dell'ordinanza d'esecuzione del 9 dicembre 1949<sup>10</sup> del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione, dell'ordinanza del 15 ottobre 1998<sup>11</sup> concernente l'assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato o dell'ordinanza del 28 febbraio 2007 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

<sup>2</sup> Le decisioni relative ai riconoscimenti basate sull'ordinanza del 28 febbraio 2007 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese rimangono valide.

**Art. 21** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>10</sup> RU 1949 II 1660, 1968 252, 1998 2732, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 28

<sup>11</sup> RU 1998 2644